Autorizzazione Paesaggistica

Ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 – e s.m.i. sono sottoposti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica gli interventi edilizi attuati in aree assoggettate a tutela ai sensi degli artt. 142 e 136 del richiamato decreto, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per quelli elencati all'allegato A al D.P.R. 13.02.2017 n. 31.

Il D.P.R. 13.02.2017 n.31, entrato in vigore il 6 aprile 2017 sostituendo il D.P.R 139/2010, definisce infatti gli interventi che, pur compresi in aree soggette a vincolo paesaggistico, sono ESCLUSI dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica, nonché quelli che sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.

Sia nel caso di autorizzazioni paesaggistiche ordinarie sia nel caso di autorizzazioni paesaggistiche semplificate, il Comune rilascia l'autorizzazione dopo aver acquisito il parere vincolante della Soprintendenza secondo il procedimento stabilito, rispettivamente, dall'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 – e s.m.i. o dall'art. 11 del D.P.R. 13.02.2017 n.31.

L'istanza può essere inglobata alla richiesta di titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, titolo unico, SCIA o CILA), qualora previsto per l'esecuzione dell'intervento.

L'autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio, è efficace per un periodo di cinque anni ed assume efficacia dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Accertamento di compatibilità paesaggistica

Per gli interventi di seguito indicati, realizzati senza la prescritta autorizzazione in aree assoggettate a tutela ai sensi degli artt. 142 e 136 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 – e s.m.i., può essere presentata istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del richiamato decreto.
Possono essere sanati:

– lavori realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazioni di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
– impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
– lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

Istanza in bollo utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio Governo del Territorio, corredata dagli elaborati progettuali e dalla relazione paesaggistica. Per le richieste di autorizzazione paesaggistica semplificata la relazione paesaggistica va redatta sulla base dell'allegato "D" al D.P.R. 13.02.2017 n.31; per le richieste di autorizzazione paesaggistica ordinaria, invece, la relazione paesaggistica va redatta sulla base delle schede "B" e "C" di cui all'allegato all'accordo Regione Marche-MIBAC del 19.12.2007 a seconda che si tratti, rispettivamente, di interventi di "limitato" ovvero "grande" impegno ambientale.
Qualora il richiedente non possieda la firma digitale, allegare la "Procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della pratica" restituendo l'apposito modulo scaricabile.

REQUISITI:

L'istanza di autorizzazione paesaggistica deve essere presentata dal proprietario o da chi è titolare di un diritto reale sul bene oggetto di intervento prima dell'esecuzione dei lavori.
Il diritto sul bene deve essere compatibile con la natura dell'intervento richiesto.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE:

L'istanza va inoltrata tramite il portale SUE previo accreditamento.

COSTI:

Marca da bollo sull'istanza e sul provvedimento di € 16,00. Nel caso di presentazione dell'istanza in modalità digitale l'assolvimento dell'imposta di bollo avviene compilando e restituendo l'apposito modulo scaricabile.

Versamento dei diritti di segreteria previsti dalla delibera C.C. n° 25 del 29.03.1999 così

come aggiornati dalla delibera G.M. n° 327 del 30/12/2021, pari a € 50,00 alla richiesta e € 30,00 al ritiro, da effettuare presso l'Ufficio Economato o mediante:

- bollettino postale sul c.c. n° 18046607 intestato a Comune di Senigallia Servizio Tesoreria con causale "diritti di segreteria pratica edilizia";
- Tesoreria Comunale ubicata presso INTESA SANPAOLO Spa filiale di Senigallia in piazza del Duca n. 4 con causale "diritti di segreteria pratica edilizia";
- bonifico bancario con valuta fissa intestato a Comune di Senigallia da effettuarsi alle seguenti coordinate IBAN: IT 34 T 03069 21306 100000046015 con causale "diritti di segreteria pratica edilizia".

ITER PROCEDURALE E TEMPISTICA:

Il Responsabile del Procedimento ricevuta l'istanza verifica preliminarmente se l'intervento proposto sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ovvero, sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica in regime ordinario o in regime semplificato e provvede a darne comunicazione al richiedente.

Regime ordinario:
Il Responsabile del Procedimento, entro 40 giorni dalla presentazione dell'istanza, verifica la correttezza e la completezza della documentazione presentata, chiede l'eventuale integrazione, verifica la compatibilità tra l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento proposto, predispone la relazione tecnica illustrativa e trasmette alla Soprintendenza la proposta di rilascio o di diniego dell'autorizzazione paesaggistica corredata dagli elaborati progettuali, dando contestualmente comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi della L. 07.08.1990 n. 241- e s.m.i. e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente.
La Soprintendenza, entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione, esprime il proprio parere vincolante e, se negativo, comunica agli interessati il preavviso di diniego di cui all'art. 10bis della L. 07.08.1990 n. 241 – e s.m.i..
Entro 20 giorni dalla ricezione del parere, il Comune provvede in conformità.
Decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, il Comune provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
Il provvedimento finale, che l'ufficio Governo del Territorio provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente.
Il procedimento dell'autorizzazione paesaggistica, come sopra descritto, può avere una durata massima di 120 giorni, decorsi inutilmente i quali l'interessato può richiedere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in via sostitutiva alla Regione che vi provvede, anche

mediante un commissario ad-acta, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Regime semplificato:
Il Responsabile del Procedimento, entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza (sospendibili entro i primi 10 giorni per la richiesta di integrazioni da produrre entro 10 giorni), verifica la correttezza e la completezza della documentazione presentata, verifica la compatibilità tra l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento proposto, e trasmette alla Soprintendenza una motivata proposta di accoglimento corredata degli elaborati progettuali. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro 20 giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante e il Responsabile del Procedimento adotta il provvedimento nei 10 giorni successivi. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, si forma il silenzio assenso e il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
In caso di esito negativo, da parte del Comune, della valutazione di compatibilità paesaggistica, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta il Responsabile del Procedimento comunica agli interessati il preavviso di diniego di cui all'art. 10bis della L. 07.08.1990 n. 241 – e s.m.i richiedendo ove possibile le modifiche affinché sia formulata la proposta di accoglimento, da produrre entro 15 giorni. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati, persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, il Comune entro 20 giorni rigetta l'istanza.
In caso invece di valutazione negativa da parte della Soprintendenza della proposta di accoglimento formulata dal Comune, il Soprintendente comunica agli interessati il preavviso di diniego di cui all'art. 10bis della L. 07.08.1990 n. 241 – e s.m.i entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, ed indica le modifiche, se possibili, per la valutazione positiva del progetto, da produrre entro 15 giorni. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati, persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, la Soprintendenza entro 20 giorni adotta il provvedimento motivato di diniego e ne dà comunicazione al Comune.
Il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, come sopra descritto, può avere una durata massima di 50 giorni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Lgs. 22.01.2004 n. 42 – e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"
- D.P.C.M. 12.12.2005 n. 20780 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"

- Accordo Regione Marche e Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 19.12.2007
- D.P.R. 13.02.2017 n. 31 – e s.m.i. “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”

ELENCHI MENSILI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE

(ai sensi art. 146, comma 13 dell D.Lgs 42/2004)

- elenco 2022
- elenco 2023

MODULISTICA:

La modulistica è disponibile nella sezione “Allegati”

Allegati

Mod_richiesta_aut_paesaggistica	Richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria, semplificata, accertamento di compatibilità paesaggistica	470 KB
Mod_rel_paes_semplificata	Relazione paesaggistica semplificata	174 KB
Scheda_B_Accordo_DPCM_12.12.2005	Scheda B - Relazione Paesaggistica per interventi di limitato impegno territoriale	1 MB
scheda_B_relazione_paesaggistica	Scheda B - Relazione Paesaggistica per interventi di limitato impegno territoriale	429 KB
Scheda_C_Accordo_DPCM_12.12.2005	Scheda C - Relazione Paesaggistica per interventi di grande impegno territoriale	2 MB
scheda_C_relazione_paesaggistica	Scheda C - Relazione Paesaggistica per interventi di grande impegno territoriale	449 KB
Procura_speciale_V.1_avallata_dal_DPO	Modulo per procura speciale	45 KB
Assolvimento imposta di bollo	Modulo per l'assolvimento imposta di bollo	196 KB